TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 81

Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731

Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sara' altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformita' dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-81-art-34-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it